

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 1/11

OGGETTO: Modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) e del Regolamento delle sue strutture didattiche			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 58/2014	Prot. n. 9208	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA				X
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi; è assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, è stato modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.

Pertanto, al fine di adeguare al nuovo Regolamento Generale di Ateneo i Regolamenti dei Dipartimenti ed i Regolamenti delle strutture didattiche, si rende necessario attivare le procedure di modifica dei suddetti Regolamenti.

Con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti lo Statuto di autonomia dell'Ateneo all'articolo 6, comma 5, prevede che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Riguardo ai Regolamenti delle strutture didattiche lo Statuto all'articolo 8, comma 3, dispone che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettorale n.337/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della Scienza (DiSBef) a decorrere dal 1° settembre 2012.

In particolare, il Regolamento del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) è stato emanato con Decreto Rettorale n.14/2013 in data 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.188/2013 in data 12 aprile 2013 ed il Regolamento delle strutture didattiche del medesimo Dipartimento è stato emanato con Decreto Rettorale n.701/2012 in data 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.189/2013 in data 12 aprile 2013.

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 2/11

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) con delibera n.27/2014/DiSBeF del 25 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
<p>ART. 9 Composizione</p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede; b) i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento; c) il Segretario Amministrativo; d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore in caso di decimali residuali dal calcolo della percentuale; e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; g) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento secondo le proporzioni stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo. <p>2. Le rappresentanze di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 1 durano in carica un anno e possono essere rielette; la rappresentanza del punto d) del precedente comma 1 durano in carica tre anni e sono rieleggibili;</p> <p>la rappresentanza di cui al punto g) durano in carica 2 anni e non sono rieleggibili.</p> <p>3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.</p> <p>ART. 19</p>	<p>ART. 9 Composizione</p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede; b) i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento; c) il Segretario Amministrativo; d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore in caso di decimali residuali dal calcolo della percentuale; e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; g) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento secondo le proporzioni stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo. <p>2. Le rappresentanze La rappresentanza di cui alle lettere e) ed f) alla lettera e) del precedente comma 1 durano dura in carica un anno dalla data di nomina; dalla data di nomina, la rappresentanza di cui alla lettera f) purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; le rappresentanze di cui alle lettere e) ed f) possono essere, inoltre, inoltre, rielette; la rappresentanza del di cui al punto alla lettera d) del precedente comma 1 durano dura in carica tre anni e sono rieleggibili ed è rieleggibile; la rappresentanza di cui al punto alla lettera g) durano dura in carica 2 due anni e non sono rieleggibili ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera h) della Legge n.240/2010.</p> <p>3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.</p> <p>ART. 19</p>

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 3/11

<p>Attribuzioni e competenzeomissis.....</p> <p>g) predisporre e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili pubblici di sintesi preventivi e ogni altro documento specificato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;omissis.....</p> <p>ART. 26 Composizione della Commissione Paritetica 1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti nel rispetto dei principi dell'Art. 33, comma 1, dello Statuto. 2. Gli studenti sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Strutture Didattiche istituite all'interno del Dipartimento. 3. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Strutture Didattiche. 4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. 5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.</p>	<p>Attribuzioni e competenzeomissis.....</p> <p>g) predisporre e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili pubblici di sintesi preventivi e ogni altro documento specificato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;omissis.....</p> <p>ART. 26 Composizione della Commissione Paritetica 1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti nel rispetto dei principi dell'Art. 33, comma 1, dello Statuto. 2. Gli studenti sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Strutture Didattiche istituite all'interno del Dipartimento a norma dell'art. 74 del Regolamento Generale di Ateneo. 3. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Strutture Didattiche. 4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta. 5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.</p>
---	---

e con delibera n.28/2014/DiSBeF del 25 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento delle strutture didattiche:

<p>REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE VIGENTE</p>	<p>MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE</p>
<p>Art. 6 Funzionamento della Struttura Didattica 1. Il funzionamento della Struttura Didattica è assicurato da un Collegio denominato "Consiglio della Scuola" seguito dalla specifica denomina-</p>	<p>Art. 6 Funzionamento della Struttura Didattica 1. Il funzionamento della Struttura Didattica è assicurato da un Collegio denominato "Consiglio della Scuola" seguito dalla specifica denomina-</p>

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 4/11

zione della Scuola. Il Consiglio è composto da:
i. i Docenti ed i Ricercatori titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola;

ii. i Professori a Contratto di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola;

iii. un rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo dipendente dal Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF);

iv. due rappresentanti degli Studenti per ogni Corso di Studio della Scuola;

v. una unità del personale Amministrativo della Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) qualora esso non sia già presente in conseguenza della prescrizione iii. del presente Art. 6;

2. I membri di cui al punto ii. partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e la loro presenza non rileva agli effetti del numero legale.

3. Alle adunanze del Consiglio della Scuola possono assistere, in qualità di uditori esperti, docenti di altre Strutture Didattiche con le modalità indicate nel successivo Art. 13 del presente Regolamento.

4. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza delle rappresentanze di cui ai punti iii. e iv. di questo Art. 6.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Scuola si avvale, sentito il Direttore del Dipartimento, del personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF).

Art. 9

Elezione del Coordinatore della Scuola

1. Il Coordinatore della Scuola è eletto in apposita adunanza del Consiglio presieduta dal Decano della Scuola; qualora il Decano sia candidato, la presidenza dell'adunanza spetta al Professore più elevato in ruolo e con maggiore anzianità dopo il Decano. L'elettorato passivo spetta a tutti i Professori Ordinari e Associati che afferiscono alla

zione della Scuola. Il Consiglio è composto da:

i. i Docenti ed i Ricercatori titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola;

ii. i Professori a Contratto di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola;

iii. un rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo dipendente dal Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF);

iv. due rappresentanti degli Studenti per ogni Corso di Studio della Scuola;

v. una unità del personale Amministrativo della Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) qualora esso non sia già presente in conseguenza della prescrizione iii. del presente Art. 6;

2. I membri di cui al punto ii. partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e la loro presenza non rileva agli effetti del numero legale.

3. Alle adunanze del Consiglio della Scuola possono assistere, in qualità di uditori esperti, docenti di altre Strutture Didattiche con le modalità indicate nel successivo Art. 13 del presente Regolamento.

4. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza delle rappresentanze di cui ai punti al precedente punto iii. e al punto iv. di questo Art. **6 nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art.74 c. 2. del Regolamento Generale d'Ateneo.**

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Scuola si avvale, sentito il Direttore del Dipartimento, del personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF).

Art. 9

Elezione del Coordinatore della Scuola

1. Il Coordinatore della Scuola è eletto in apposita adunanza del Consiglio presieduta dal Decano della Scuola; qualora il Decano sia candidato, la presidenza dell'adunanza spetta al Professore più elevato in ruolo e con maggiore anzianità dopo il Decano. L'elettorato passivo spetta a tutti i Professori Ordinari e Associati che afferiscono alla

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 5/11

Scuola, anche se di altro Dipartimento rispetto a quello di afferenza della Scuola; l'elettorato attivo spetta a tutti i membri effettivi del Consiglio corrispondenti ai membri elencati ai punti i.,iii.,iv., v. dell'Art. 6 del presente Regolamento.

2. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola almeno 40 giorni prima della scadenza del Coordinatore e le relative votazioni devono avvenire almeno 20 giorni prima di tale scadenza. I candidati devono depositare la propria candidatura presso il Decano almeno 10 giorni prima delle votazioni. In prima applicazione le elezioni sono indette dal Decano non oltre 15 giorni dopo l'attivazione della Scuola e devono tenersi entro i successivi 15 giorni; le candidature possono essere depositate presso il Decano sino al giorno precedente le votazioni.

3. Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; in caso di non raggiungimento della maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto più voti. In caso di parità si elegge il più elevato in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano del ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

4. La nomina avviene con provvedimento del Direttore del Dipartimento di riferimento della Scuola; il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Membro del Senato Accademico, Membro del Consiglio di Amministrazione, Membro del Nucleo di Valutazione, Rettore, pro-Rettore.

5. Il Coordinatore è membro di diritto della Giunta del Dipartimento; la partecipazione ai lavori della Giunta è limitata alle sole questioni didattiche qualora il Coordinatore non afferisca al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (Di-SBeF).

Art.11

Rappresentanze degli Studenti

1. Ogni Corso di Studio elegge, quali propri rappresentanti nella Struttura Didattica in cui il Corso è incardinato, due Studenti iscritti al Corso stesso.

Scuola, anche se di altro Dipartimento rispetto a quello di afferenza della Scuola; l'elettorato attivo spetta a tutti i membri effettivi del Consiglio corrispondenti ai membri elencati ai punti i.,iii.,iv., v. dell'Art. 6 del presente Regolamento.

2. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola almeno 40 giorni prima della scadenza del Coordinatore e le relative votazioni devono avvenire almeno 20 giorni prima di tale scadenza. I candidati devono depositare la propria candidatura presso il Decano almeno 10 giorni prima delle votazioni. ~~In prima applicazione le elezioni sono indette dal Decano non oltre 15 giorni dopo l'attivazione della Scuola e devono tenersi entro i successivi 15 giorni; le candidature possono essere depositate presso il Decano sino al giorno precedente le votazioni.~~

3. Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; in caso di non raggiungimento della maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto più voti. In caso di parità si elegge il più elevato in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano del ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

4. La nomina avviene con provvedimento del Direttore del Dipartimento di riferimento della Scuola; il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Membro del Senato Accademico, Membro del Consiglio di Amministrazione, Membro del Nucleo di Valutazione, Rettore, pro-Rettore.

5. Il Coordinatore è membro di diritto della Giunta del Dipartimento; la partecipazione ai lavori della Giunta è limitata alle sole questioni didattiche qualora il Coordinatore non afferisca al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (Di-SBeF).

Art. 11

Rappresentanze degli Studenti

1. Ogni Corso di Studio, **che non sia stato dichiarato ad esaurimento**, elegge, quali propri rappresentanti nella Struttura Didattica in cui il

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 6/11

Le elezioni sono indette con Provvedimento del Direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura Didattica almeno 30 giorni prima del voto e 45 giorni prima della scadenza delle rappresentanze in carica. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.

2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti in corso e fuori corso che risultino regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni. L'elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio per cui si elegge il rappresentante, non oltre il primo anno fuori corso alla data in cui si svolgono le votazioni.

Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16 del Regolamento Generale d'Ateneo, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.

3. L'elezione dei rappresentanti si svolge mediante candidature ufficiali, secondo le norme del CAPO IV del TITOLO III del Regolamento Generale d'Ateneo per quanto applicabili. In deroga all'Art. 49, il numero di firme a supporto della candidatura è diminuito a 8.

4. Il mandato ha la durata di due anni e non può essere rinnovato.

In caso di cessazione, subentra il primo dei non eletti il cui mandato si esaurisce alla normale scadenza dell'eletto cui è subentrato.

5. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è proposta dal Coordinatore della Struttura Didattica e definita da provvedimento del Direttore del Dipartimento.

6. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale non più di due preferenze a condizione che esse siano riferite a candidati di sesso diverso,

Corso è incardinato, due Studenti iscritti al Corso stesso. Le elezioni sono indette con Provvedimento del Direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura Didattica almeno 30 giorni prima del voto e 45 giorni prima della scadenza delle rappresentanze in carica. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio **1° ottobre e il 30 ottobre.**

2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti in corso e fuori corso che risultino regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni. **Per** l'elettorato passivo ~~è riservato agli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio per cui si elegge il rappresentante, non oltre il primo anno fuori corso alla data in cui si svolgono le votazioni~~ **si fa riferimento all'art.73 del Regolamento Generale d'Ateneo.**

Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16 del Regolamento Generale d'Ateneo, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.

3. L'elezione dei rappresentanti si svolge mediante candidature ufficiali, secondo le norme del CAPO IV del TITOLO III del Regolamento Generale d'Ateneo per quanto applicabili. In deroga all'Art. 49, il numero di firme a supporto della candidatura è diminuito a 8.

4. Il mandato ha la durata di due anni ~~e non può essere rinnovato~~ **ed è rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.**

In caso di cessazione, ~~subentra il primo dei non eletti~~ **si applica quanto previsto dall'articolo 73 comma 6 primo periodo del Regolamento Generale d'Ateneo. Se la lista è esaurita, si applica l'art.74 c.2 secondo capoverso. Il cui** mandato ~~del rappresentante che subentra~~ si esaurisce alla normale scadenza dell'eletto cui è subentrato.

5. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è proposta dal Coordinatore della Struttura Didattica e definita da provvedimento del Direttore del Dipartimento.

6. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale non più di due preferenze a condizione che esse siano riferite a candidati di sesso diverso,

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 7/11

<p>pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.</p> <p>7. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento Generale d'Ateneo. Il Rappresentante è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nel suo Corso di Studio. Non è richiesto alcun quorum. A parità di voti ottenuti, è eletto il più giovane.</p> <p>Art. 17 Norma transitoria</p> <p>1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 11 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.</p> <p>7. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento Generale d'Ateneo. Il Rappresentante è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nel suo Corso di Studio. Non è richiesto alcun quorum. A parità di voti ottenuti, è eletto il più giovane.</p> <p>Art. 17 Norma transitoria</p> <p>1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 11 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.</p>
---	--

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere positivo sulle suddette proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche con delibera n.45/2014 in data 26 marzo 2014.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali Regolamenti.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota Prot. n.3865 del 17 febbraio 2014 dell'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica dei Regolamenti di Dipartimento e dei Regolamenti delle strutture didattiche;
- visto il Decreto Rettorale n.337/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) emanato con Decreto Rettorale n.14/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.188/2013 del 12 aprile 2013;
- visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) emanato con Decreto Rettorale n.701/2012 del 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.189/2013 del 12 aprile 2013;

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 8/11

- viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n.27 e n.28 del 25 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot. n.5328 del 5 marzo 2014, relative alle proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche;
- visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito con delibera n.45/2014 del 26 marzo 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) come di seguito riportate:

ART. 9

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore in caso di decimali residuali dal calcolo della percentuale;
 - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - g) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento secondo le proporzioni stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo.
2. **La rappresentanza di cui alla lettera e) del precedente comma 1 dura in carica un anno dalla data di nomina; la rappresentanza di cui alla lettera f) dura in carica un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; le rappresentanze di cui alle lettere e) ed f) possono essere, inoltre, rielette; la rappresentanza di cui alla lettera d) dura in carica tre anni ed è rieleggibile; la rappresentanza di cui alla lettera g) dura in carica due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera h) della Legge n.240/2010.**
3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.

ART. 19

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore, secondo quanto specificato al successivo Art. 22 del presente Regolamento, è di norma un Professore di I fascia afferente al Dipartimento, ovvero in caso di motivata impossibilità dei Professori di I fascia e negli altri casi previsti dalla legge un Professore di II fascia afferente al Dipartimento.
2. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento, promuovendone e coordinandone le attività istituzionali
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento e adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa ed amministrativa del Dipartimento;
 - c) presiede e convoca la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento;

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 9/11

- d) indice le elezioni;
 - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca di competenza;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) predisporre e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili pubblici di sintesi preventivi e ogni altro documento specificato dal Regolamento di **Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità**;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - k) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - l) provvede alla nomina dei Coordinatori delle Strutture Didattiche afferenti al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef), dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale, all'Ufficio del Personale;
 - m) provvede alla nomina degli eventuali vice-coordinatori delle Strutture Didattiche, indicati dai Coordinatori, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale ed all'Ufficio del Personale;
 - n) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Coordinatore della Struttura didattica;
 - o) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.
 - p) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative
3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

ART. 26

Composizione della Commissione Paritetica

- 1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti nel rispetto dei principi dell'Art. 33, comma 1, dello Statuto.
- 2. Gli studenti sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Strutture Didattiche istituite all'interno del Dipartimento **a norma dell'art. 74 del Regolamento Generale di Ateneo**.
- 3. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Strutture Didattiche.
- 4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile una sola volta.**
- 5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convochi almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

- 2) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) come di seguito riportate:

Art. 6

Funzionamento della Struttura Didattica

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 10/11

1. Il funzionamento della Struttura Didattica è assicurato da un Collegio denominato “Consiglio della Scuola” seguito dalla specifica denominazione della Scuola. Il Consiglio è composto da:
 - i. i Docenti ed i Ricercatori titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola;
 - ii. i Professori a Contratto di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola;
 - iii. un rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo dipendente dal Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF);
 - iv. due rappresentanti degli Studenti per ogni Corso di Studio della Scuola;
 - v. una unità del personale Amministrativo della Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) qualora esso non sia già presente in conseguenza della prescrizione iii. del presente Art. 6;
2. I membri di cui al punto ii. partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e la loro presenza non rileva agli effetti del numero legale.
3. Alle adunanze del Consiglio della Scuola possono assistere, in qualità di uditori esperti, docenti di altre Strutture Didattiche con le modalità indicate nel successivo Art. 13 del presente Regolamento.
4. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza delle rappresentanze di cui **al precedente punto iii. e al punto iv. nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art.74 c. 2. del Regolamento Generale d'Ateneo.**
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Scuola si avvale, sentito il Direttore del Dipartimento, del personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF).

Art. 9

Elezione del Coordinatore della Scuola

1. Il Coordinatore della Scuola è eletto in apposita adunanza del Consiglio presieduta dal Decano della Scuola; qualora il Decano sia candidato, la presidenza dell'adunanza spetta al Professore più elevato in ruolo e con maggiore anzianità dopo il Decano. L'elettorato passivo spetta a tutti i Professori Ordinari e Associati che afferiscono alla Scuola, anche se di altro Dipartimento rispetto a quello di afferenza della Scuola; l'elettorato attivo spetta a tutti i membri effettivi del Consiglio corrispondenti ai membri elencati ai punti i.,iii.,iv., v. dell'Art. 6 del presente Regolamento.
2. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola almeno 40 giorni prima della scadenza del Coordinatore e le relative votazioni devono avvenire almeno 20 giorni prima di tale scadenza. I candidati devono depositare la propria candidatura presso il Decano almeno 10 giorni prima delle votazioni.
3. Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; in caso di non raggiungimento della maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto più voti. In caso di parità si elegge il più elevato in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano del ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
4. La nomina avviene con provvedimento del Direttore del Dipartimento di riferimento della Scuola; il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Membro del Senato Accademico, Membro del Consiglio di Amministrazione, Membro del Nucleo di Valutazione, Rettore, pro-Rettore.

Delibera n. **58/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 11/11

5. Il Coordinatore è membro di diritto della Giunta del Dipartimento; la partecipazione ai lavori della Giunta è limitata alle sole questioni didattiche qualora il Coordinatore non afferisca al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef).

Art. 11

Rappresentanze degli Studenti

1. Ogni Corso di Studio, **che non sia stato dichiarato ad esaurimento**, elegge, quali propri rappresentanti nella Struttura Didattica in cui il Corso è incardinato, due Studenti iscritti al Corso stesso. Le elezioni sono indette con Provvedimento del Direttore del Dipartimento cui afferrisce la Struttura Didattica almeno 30 giorni prima del voto e 45 giorni prima della scadenza delle rappresentanze in carica. Esse si svolgono nel periodo tra il ~~4° aprile e il 15 maggio~~ **1° ottobre e il 30 ottobre**.

2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti in corso e fuori corso che risultino regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni. **Per l'elettorato passivo si fa riferimento all'art.73 del Regolamento Generale d'Ateneo.**

Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16 del Regolamento Generale d'Ateneo, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.

3. L'elezione dei rappresentanti si svolge mediante candidature ufficiali, secondo le norme del CAPO IV del TITOLO III del Regolamento Generale d'Ateneo per quanto applicabili. In deroga all'Art. 49, il numero di firme a supporto della candidatura è diminuito a 8.

4. Il mandato ha la durata di due anni **ed è rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.**

In caso di cessazione, **si applica quanto previsto dall'articolo 73 comma 6 primo periodo del Regolamento Generale d'Ateneo. Se la lista è esaurita, si applica l'art.74 c.2 secondo capoverso. Il mandato del rappresentante che subentra** si esaurisce alla normale scadenza dell'eletto cui è subentrato.

5. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è proposta dal Coordinatore della Struttura Didattica e definita da provvedimento del Direttore del Dipartimento.

6. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale non più di due preferenze a condizione che esse siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.

7. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento Generale d'Ateneo. Il Rappresentante è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nel suo Corso di Studio. Non è richiesto alcun quorum. A parità di voti ottenuti, è eletto il più giovane.

Art. 17

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.